



COMUNE DI FORNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI NELLA SCUOLA

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 15/06/2026

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI NELLA SCUOLA (DI SEGUITO CCR)

Art. 1- Generalità e finalità (Finalità e competenze)

- 1.1 Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 1.2 Le finalità del C.C.R. si possono così riassumere:
- educare i ragazzi ad una cittadinanza attiva e consapevole;
 - maturare il senso di appartenenza dei ragazzi al proprio paese;
 - sviluppare l'abitudine all'ascolto e al confronto con gli altri.
- 1.3 Il C.C.R., a questo scopo, può deliberare sui seguenti argomenti:
- politica ambientale,
 - sport,
 - tempo libero,
 - rapporti con l'associazionismo,
 - cultura e spettacolo,
 - servizi educativi,
 - beni e spazi pubblici,
 - diritti,
 - rapporti intergenerazionali ed interculturali,
 - rapporti con organizzazioni nazionali o internazionali,
 - solidarietà e servizi sociali (rapporti con le Associazioni del territorio),
 - legalità e rispetto del proprio patrimonio artistico e culturale (cultura e manifestazioni).
- 1.4 Oltre ai ragazzi e alle ragazze sono coinvolti nel progetto:
- i genitori, che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei loro figli;
 - gli insegnanti, che collaborano all'iniziativa facilitando l'attività dei ragazzi e delle ragazze, assicurando loro uno spazio di informazione e di confronto, sia nella fase elettorale, che in quella successiva all'elezione del C.C.R.;

- il personale comunale, impegnato a garantire il corretto funzionamento dell'attività del C.C.R.;
- gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di accogliere le proposte del C.C.R. e di saper spiegare le eventuali difficoltà e i limiti nel poterle realizzare.

Art. 2- Funzioni

2.1 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un reale luogo di scambio, di proposta e di riflessione dove i ragazzi e le ragazze sono protagonisti attivi e positivi della vita del loro paese.

Il C.C.R. presenta all'Amministrazione comunale proposte o pareri non vincolanti su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa in merito alle varie esigenze e istanze che provengono nel mondo giovanile e dai cittadini in genere.

Art. 3- Composizione del C.C.R.

3.1 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 5 membri più il Sindaco, con uguali diritti e doveri, ed è rappresentativo di tutta la scuola primaria e secondaria di I grado.

3.2 Il C.C.R. è eletto dagli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola primaria e 1^a, 2^a e 3^a della scuola secondaria di 1° grado e resta in carico due anni scolastici. Possono essere eletti come membri del C.C.R. tutti coloro che hanno diritto al voto.

3.3 Nel caso di dimissioni di un membro del CCR durante il periodo in carica, questo verrà sostituito dall'alunno che ha ricevuto, nelle elezioni precedenti, il maggior numero dei voti.

3.4 Nel caso di dimissioni del sindaco del CCR durante il periodo in carica, questo verrà sostituito dal vice sindaco il quale verrà eletto sindaco con le stesse modalità di cui al punto 5.6.

3.5 Qualora il Sindaco abbia terminato il ciclo scolastico prima della conclusione del proprio mandato, e pertanto non possa più ricoprire tale carica, verrà sostituito d'ufficio dal Vice-Sindaco fino all'individuazione di un nuovo Sindaco, con le modalità previste dal regolamento.

ART. 4 - Modalità di funzionamento

4.1 Le decisioni prese dal CCR sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate dallo stesso e sottoposte all'Amministrazione comunale. Il CCR, inoltre, può richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

4.2 L'Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento dovrà formulare risposta scritta circa l'istanza inviata ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Art. 5 - Elezione del C.C.R.

5.1 La campagna elettorale e le successive votazioni si incentrano sulla presentazione di liste formate ciascuna da un candidato Sindaco e da 5 consiglieri, collegati ad un proprio elettorale, nell'anno di competenza del C.C.R. e inerente alle competenze di cui all'art, 1 del presente regolamento.

5.2 In ogni lista dovranno essere rappresentati ambo i sessi e ogni ordine di scuola (primaria e secondaria di 1° grado). La lista deve indicare cognome e nome dei candidati, la classe di appartenenza, il nome del candidato Sindaco e del programma elaborato.

5.3 La campagna elettorale ha la durata di tre settimane dalla presentazione e pubblicizzazione dei programmi e delle candidature e si svolge nelle forme concordate con il Corpo Docente. Le votazioni avvengono in un unico giorno scolastico. Allo svolgimento delle stesse sovrintende una Commissione Elettorale, composta da due insegnanti, un funzionario designato dall'Amministrazione comunale

e due scrutatori preventivamente nominati e scelti fra gli studenti non candidati. La Commissione ha inoltre il compito di dirimere eventuali posizioni di disaccordo o scontentezza, o di fornire l'interpretazione delle norme.

5.4 Viene istituito un seggio elettorale. Il voto viene espresso su apposita scheda riportante il simbolo di ogni lista ed è segreto. Ogni elettore esprime il proprio voto apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta ed eventualmente una sola preferenza sui nominativi dei candidati della lista collegata al sindaco.

5.5 Al termine delle elezioni si opera lo spoglio delle votazioni a cura della commissione elettorale; tra questi uno di essi assume le funzioni di Segretario, redigendo l'apposito verbale.

E' proclamato Sindaco il capolista della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Sono eletti Consiglieri comunali di maggioranza i 5 componenti della lista del Sindaco votata.

Sono eletti Consiglieri comunali di minoranza il candidato sindaco di ogni lista proposta.

In caso di parità si procede ad una seconda votazione dopo 7 giorni.

5.6 La presa d'atto della composizione del Consiglio comunale dei Ragazzi è oggetto di una apposita delibera di Giunta Comunale. Il Sindaco del Comune, durante la prima seduta del Consiglio comunale, proclama ufficialmente la costituzione del C.C.R. e consegna al neo Sindaco la fascia tricolore da indossare nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia.

Il neo Sindaco, durante tale seduta, presta la seguente formale promessa:” *Prometto di impegnarmi con serietà, costanza e responsabilità nella carica da oggi rivestita, di essere fedele alle istituzioni del mio paese, di collaborare attivamente con l'Amministrazione comunale, impegnandomi affinché il Consiglio Comunale dei Ragazzi possa operare, nell'ambito del suo*

regolamento, nel rispetto e con la partecipazione attiva di tutti i suoi componenti, per raggiungere le finalità per le quali è stato istituito”.

5.7 Il neo Sindaco nomina un Vice Sindaco, scelto fra i Consiglieri della sua lista frequentanti l'ordine di scuola differente da quella del Sindaco.

ART. 6 - Presidente

6.1 I lavori del CCR saranno presieduti da uno degli insegnanti coordinatori del progetto, individuato dall'Amministrazione comunale all'interno delle istituzioni scolastiche, coadiuvato da un Consigliere comunale individuato dal Sindaco che svolge le funzioni di segretario.

6.2 Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del CCR e di mantenere il progetto nell'ambito degli obiettivi prefissati.

6.3 Durante le adunanze consiliari il Presidente ha il compito di:

- fare l'appello;
- presentare e fare eseguire l'ordine del giorno;
- leggere eventuali relazioni;
- dare la parola;
- moderare la discussione;
- fare rispettare le norme del Regolamento.

Il Presidente resta in carica tutto l'anno.

Il Segretario ha il compito di:

- registrare le presenze e le assenze;
- verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti;
- stilare il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato ai ragazzi;
- inviare i verbali ai consiglieri ed alla classe.

Il Segretario resta in carica un anno.

Art.7- Sedute del Consiglio

7.1 Il Consiglio si riunirà, ordinariamente, ogni sei/otto settimane e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione.

7.2 Le sedute si svolgono, di norma, presso la Sala Consiliare del Municipio e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le sedute consiliari sono pubbliche.

7.3 Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione.

7.4 I Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione per l'eventuale assenza in Consiglio al Segretario. Dopo un numero pari a due assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica.

7.5 Le votazioni all'interno del Consiglio avvengono attraverso la procedura del voto palese per alzata di mano.

7.6 Non sono previsti gettoni di presenza, o altri compensi o rimborsi, per la partecipazione alle sedute del C.C.R.

Art. 8- Esecutività del regolamento

8.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e l'avvenuta pubblicazione all'albo online per la durata di 15 giorni.